



REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 1

Il Comune di Pandino istituisce, per le finalità previste dallo Statuto comunale - il Registro delle Associazioni, nel quale verranno iscritte le associazioni di cittadini, operanti sul territorio, con rilevanza anche sovracomunale, delle quali sia riconosciuto il valore pubblico.

Il Registro delle Associazioni è ripartito nelle sezioni di cui all'allegato A.

Art. 2

Le Associazioni che intendono essere iscritte nel Registro devono inoltrare richiesta scritta al Sindaco, a firma del Presidente o del legale rappresentante dell'Associazione, allegando copia dello statuto e dell'atto costitutivo e di qualsiasi documento che le Associazioni stesse ritenessero utile, fatta salve le eccezioni previste dallo Statuto comunale.

Nella domanda le Associazioni devono altresì indicare le sezioni del Registro per le quali chiedono l'iscrizione.

Nessuna Associazione può chiedere l'iscrizione per più di due sezioni.

Nel caso in cui l'Associazione chieda l'iscrizione in due sezioni, essa deve indicare, all'atto della domanda, quale di

queste sia da considerare primaria e quale secondaria. In mancanza di tale indicazione decide la Commissione alla Partecipazione.

L'Associazione, tramite istanza scritta presentata dal Presidente o legale rappresentante, può chiedere di essere cancellata da una sezione ed iscritta in altra, con le stesse procedure definite per le domande di nuova iscrizione.

Art. 3

Il Sindaco, una volta ricevuta la domanda di iscrizione o di revisione, la trasmette - entro il termine di 8 giorni - alla Commissione alla Partecipazione, la quale deve riunirsi entro i 20 giorni successivi per esprimere il proprio parere in merito. La Commissione esprime parere anche relativamente alle sezioni di iscrizione.

La Segreteria provvede al trasmettere il parere alla Giunta Comunale, la quale delibera entro i successivi 15 giorni.

Nel caso in cui la Giunta Comunale intenda adottare un provvedimento in contrasto con il parere della Commissione alla Partecipazione, deve darne ampia giustificazione nella motivazione della deliberazione.

Le deliberazioni della Giunta Comunale nelle materie oggetto del presente regolamento sono immediatamente esecutive.

La decisione della Giunta Comunale viene comunicata entro

3 giorni al Presidente o legale rappresentante dell'Associazione, indicando anche i termini e le modalità per eventuali ricorsi.

Tutti i termini previsti dal presente regolamento sono sospesi dall'1 al 31 agosto di ogni anno.

Art. 4

La Giunta Comunale può disporre, sentita la Commissione alla Partecipazione, la cancellazione dal Registro di quelle Associazioni che abbiano cessato le proprie attività o che abbiano compiuto gravi manchevolezza nello svolgimento dei loro compiti statutari, nonché gravi violazioni di legge e delle disposizioni contenute nel presente regolamento e nello statuto comunale.

I Consiglieri Comunali e la Commissione alla partecipazione hanno potere di iniziativa nelle materie di cui al comma precedente.

Art. 5

Entro 45 giorni dall'avvenuta esecutività del presente regolamento e successivamente a scadenza periodica, il Sindaco provvede alla pubblicazione, per trenta giorni, di un manifesto informativo riportante, in sintesi, le modalità di iscrizione al Registro delle Associazioni.

Art. 6

I Presidenti o legali rappresentanti delle Associazioni iscritte nel Registro godono degli stessi diritti dei Consiglieri comunali per quanto riguarda l'accesso alla documentazione inerenti a provvedimenti adottati dall'Amministrazione Comunale sulle materie della sezione in cui l'Associazione è iscritta.

Sono esclusi da tale diritto gli atti riguardanti persone.

Art. 7

Il Comune può affidare, in tutto o in parte, ad associazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro, la gestione di impianti o servizi di pertinenza comunale, adottando apposita convenzione.

Qualora la suddetta convenzione sia onerosa per il Comune o comporti il pagamento di tariffe da parte dei cittadini il cui incasso sia a favore, anche parzialmente, dell'Associazione, l'Associazione stessa è obbligata a depositare il proprio bilancio presso il Comune ed a dimostrare che gli importi incassati sono stati utilizzati per i propri fini statutari.

L'obbligo di cui al comma precedente deve essere assolto entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 8

Le Associazioni iscritte nel Registro hanno il diritto di essere rappresentate, con n. 2 rappresentanti per ogni sezione, nella Consulta cittadina. A tale scopo, i Presidenti o legali rappresentanti delle Associazioni iscritte nella sezione per la quale hanno indicato l'attività primaria, a maggioranza assoluta, comunicano per iscritto al Sindaco il nominativo delle persone designate.

Con analoga procedura, le Associazioni possono revocare i propri rappresentanti precedentemente designati, indicando contestualmente i nominativi dei sostituti.

I rappresentanti delle Associazioni nella Consulta cittadina rimangono in carica due anni, salvo revoca o decadenza.

Nessuna persona può rappresentare più sezioni.

Art. 9

L'Amministrazione Comunale, nei limiti previsti dal regolamento di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, può erogare alle Associazioni iscritte nel Registro un contributo finalizzato al funzionamento dell'Associazione stessa.

Le Associazioni che fruiscono di tale contributo devono presentare, entro il 31 marzo di ogni anno, un dettagliato rendiconto a dimostrazione dell'utilizzo delle somme ricevute.

Art. 10

Sono parificati alle Associazioni di cui al presente regolamento gli organismi a base associativa che si formino con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale.

Art. 11

Tutte le Associazioni iscritte nel Registro devono presentare, entro il mese di marzo di ogni anno, una relazione che contenga l'elenco, anche sommario, delle attività svolte nel corso dell'anno solare precedente, nonché l'indicazione, almeno in linea di massima, di quanto intendano svolgere nell'anno in corso.

ALLEGATO "A"

Sezione n. 1 - Volontariato sociale

Sezione n. 2 - Attività culturali e tempo libero

Sezione n. 3 - Attività sportive (agonistiche e non
agonistiche)

Sezione n. 4 - Tutte le attività non rientranti nelle
precedenti sezioni.